

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo, SPATARO, MAGLIANO, BELLISARIO
e DE DOMINICIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1963

Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e il Molise

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ci onoriamo presentarvi ha lo scopo di disporre in favore della regione abruzzese molisana alcuni provvedimenti straordinari ed indifferibili.

Nella passata legislatura l'apposita Commissione speciale ha favorevolmente esaminato un disegno di legge presentato dai senatori democristiani della regione e ad iniziativa degli stessi presentatori o di altri furono — in corso di lavoro — proposti emendamenti, ed interrogazioni, formulando così un testo definitivo che, salvo rettifiche di date, è l'oggetto della presente iniziativa.

Prima di riesporre le cause che hanno dato luogo all'iniziativa stessa nonché la natura e il contenuto dei provvedimenti invocati, riteniamo opportuno far presente che vi fu unanimità di consensi da parte della Commissione speciale intorno al disegno di legge e che la stessa Commissione speciale, nel depositare la pregiata relazione fatta dal senatore Monni, chiese, a mezzo del suo Presidente, Restagno, che fosse autorizzata ad operare in sede deliberante, esprimendo con questo la chiara ed evidente volontà di una sollecita approvazione.

Riteniamo ancora fare presente che nella seduta del Senato del 15 febbraio 1963 dagli autori dell'iniziativa legislativa fu pre-

sentato un ordine del giorno che qui si riproduce:

« Il Senato della Repubblica, visto il disegno di legge recante provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e il Molise.

considerando che la Commissione speciale preposta all'esame del disegno di legge ha concluso favorevolmente il suo lavoro e presentato alla Presidenza la relazione a firma del senatore Monni; ritenuta l'urgenza e la necessità di approvare il disegno di legge in relazione al suo contenuto obiettivo di provvidenze atte a risolvere taluni problemi indifferibili della regione a dare avvio ad uno sviluppo economico delle medesima;

essendo l'Abruzzo e il Molise una regione a reddito globale e *pro capite* tra i più bassi della Nazione e a deficitarie infrastrutture;

considerando la gravità del fenomeno migratorio che in conseguenza di tali condizioni ha privato la Regione dal 1951 al 1961 del 13,1 per cento della sua popolazione;

invita il Governo

a reperire con ogni sollecitudine i mezzi finanziari per la conclusione legislativa del disegno di legge e per la rapida attuazione dei provvedimenti tanto attesi dal-

le autorità e dalle laboriose popolazioni abruzzesi ».

Il Ministro del tesoro dichiarò di accettare l'ordine del giorno stesso.

La chiusura anticipata del Senato impedì la conclusione dell'iter legislativo che evidentemente sarebbe stato favorevole.

Ciò ricordato e fatto presente emerge chiaramente dalla lettura degli articoli che il disegno di legge ha enucleati alcuni settori caratteristici nei quali l'intervento aggiuntivo ha il carattere di perentorietà e di urgenza.

Questi rappresentano una quota parte di quelle provvidenze particolari di cui ha bisogno la regione abruzzese molisana, la cui esigenza fondamentale è quella della tonificazione del suo stato generale, dell'elevazione del suo reddito, di un suo organico sviluppo economico-sociale ed umano che ha come componente essenziale un vasto insediamento industriale.

Un insieme di investimenti aggiuntivi predisposti e attuati in un piano organico di opere e di interventi allo scopo di dare avvio a detto coordinato sviluppo della regione è quello che si propone di ottenere il disegno di legge.

Ad esso si è voluto conferire anche la caratteristica di un sano realismo che ha la sua espressione quantitativa nella limitazione delle opere e quindi della spesa richiesta e ciò anche allo scopo che dette opere, essendo per la loro intrinseca natura indifferibili trovano posto e collocazione prioritaria in qualunque programmazione regionale o nazionale.

Le esigenze dell'Abruzzo, che ci onoriamo di rappresentare, si fanno sempre più vive, insistenti ed imperiose nella coscienza del popolo, delle autorità, degli Enti e degli Organismi che in mille occasioni ed in molte forme sollecitano il raccoglimento della loro voce affinché si intervenga da parte di chi di dovere per soddisfarle convenientemente.

Non vogliamo porre l'accento su alcuni episodi, dolorosamente rilevatori di uno stato d'animo scaturente da obiettivi disagi, come quelli di Sulmona, ma è certo che la

conoscenza di una realtà di bisogni e di miserie, non può non portare alla invocazione di adeguati rimedi, nel quadro della politica sociale felicemente instaurata da circa dieci anni.

La regione abruzzese, geograficamente centrale, ma economicamente meridionale, ha dovuto pensare, in un lunghissimo periodo di dopoguerra, non già a potenziare le sue attrezzature o a rivedere le sue strutture economiche, o meglio ancora a gettare le basi per un moderno delineato sviluppo produttivo, ma a riempire le voragini profonde scavate nel proprio apparato generale dalla guerra che ha sostato nel suo territorio operando distruzioni quasi complete di molti Comuni, delle strade, dei ponti, degli edifici pubblici e di quasi tutto l'apparato produttivo, oltre che dei beni domestici.

Successivamente con l'inizio dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno e con l'attuazione di altre provvidenze quali la politica delle opere pubbliche da parte dei Comuni, resa possibile dalle varie leggi, specie quelle del 1949 e dall'istituzione dell'INACasa, si è avviata verso l'esecuzione delle opere carenti e assolutamente necessarie per una civile convivenza, ma in ciò ha proceduto con ritmo rallentato per il fatto che le distruzioni belliche, oltre ad avere causato un ingente depauperamento patrimoniale, hanno ridotto di moltissimo la capacità produttiva delle aziende agricole e commerciali — essendo limitatissime quelle industriali — e conseguentemente contratto il volume del reddito e del relativo impiego per i fini anzidetti, specie da un punto di vista degli incrementi relativi di esso rispetto al complesso della media della nazione italiana stessa, come meglio si specificherà in seguito.

Non si intende mettere in rilievo le condizioni di depressione quale risultano dai vari indici che normalmente si considerano per caratterizzare il fenomeno allo scopo di vantare tristi e dolorosi primati.

Ciò non sarebbe conforme nemmeno all'indole del popolo abruzzese e alla sua dignitosa fierezza.

Ma non si può non considerare quei dati e quelle graduatorie essenziali, fatte con in-

dubbio senso di obiettività, che, oltre ad esprimere una realtà, indicano la via da percorrere se questa realtà si vuol modificare o cambiare.

L'Abruzzo si trova, di fronte alla media nazionale, in condizioni di sottoreddito che porta come conseguenza o come condizioni concomitanti, il sotto salario, il sottoconsumo ed un forte grado di disoccupazione e di sottoccupazione.

La produzione lorda vendibile nell'agricoltura, riferita ad ettaro di superficie agraria è stata di 108.963 lire contro 254.156 (Emilia, 204.993 (Lombardia) e 227.675 (Veneto) e 137.952 (media Italia).

Con una popolazione che, nel 1961, incideva nella misura del 3,14 per cento sul totale nazionale, la Regione abruzzese-molisana ha prodotto un reddito complessivo che sul totale nazionale figurava solo per il 2,05 per cento.

L'incidenza del reddito netto prodotto dal settore privato e dalla Pubblica Amministrazione nella regione abruzzese molisana su quello nazionale nel decennio 1951-1961, si esprime attraverso le seguenti cifre percentuali:

nel 1951 il 2,21 per cento; nel 1952 il 2,29 per cento; nel 1953 il 2,28 per cento; nel 1954 il 2,22 per cento; nel 1955 il 2,18 per cento; nel 1956 il 2,15 per cento; nel 1957 il 2,00 per cento; nel 1958 il 2,05 per cento; nel 1959 il 2,02 per cento; nel 1960 l'1,92 per cento; nel 1961 il 2,05 per cento.

Siamo di fronte ad un andamento decrescente che sta ad esprimere un progressivo accentuarsi delle distanze nel livello del reddito inizialmente e successivamente assai basso.

Per la regione abruzzese-molisana, il reddito netto *pro capite* è stato di 99.463 nel 1951 e di 208.048 nel 1961; per il sud-isole di 103.283 nel 1951 e di 205.736 nel 1961; per l'Italia (media) di 159.758 nel 1951 e di 319.199 nel 1961.

Nel 1961 sul reddito netto *pro capite* della regione abruzzese-molisana ha inciso notevolmente la diminuzione della popolazione.

Anche la composizione percentuale del reddito prodotto nel 1961 esprime eloquentemente la povertà della regione. L'incidenza

dell'agricoltura è stata per l'Abruzzo del 38,7 per cento contro il 29,2 per cento del Mezzogiorno e del 17,4 per cento dell'Italia; quella del settore industria, commercio, credito, assicurazione e trasporti del 39,5 per cento per l'Abruzzo a fronte del 44,9 per cento del Mezzogiorno e del 61,8 per cento dell'Italia; quella della pubblica Amministrazione del 14,2 per cento per l'Abruzzo contro il 16,4 per cento del Mezzogiorno e l'11,8 per cento dell'Italia; altri settori nel complesso hanno inciso per il 7,6 per cento nell'Abruzzo, per il 9,5 per cento nel Mezzogiorno e per il 9 per cento nell'Italia.

Il livello dei consumi è assai basso. Mentre la popolazione della regione abruzzese molisana nel 1961 rappresenta il 3,14 per cento del totale nazionale il consumo di energia elettrica per l'illuminazione è stato dell'1,27 per cento; la media di 6 indici di consumi tipici (elaborazione del Prof. Tagliacarne) riguardante i radio abbonati, la spesa per tabacchi, la spesa per spettacoli, l'energia elettrica per l'illuminazione, i lettori di Selezione e l'indice di motorizzazione, è stata dell'1,65 per cento quindi la metà della cifra corrispondente alla popolazione.

Il rapporto tra il numero indice dei consumi per abitante e il numero indice del reddito per abitante, nel 1961 è stato di 0,81 per l'Abruzzo e Molise, di 0,93 per il Sud-Isola e dello 0,89 per l'Italia.

Attraverso le cifre finora esposte, tratte dai noti studi del Prof. Tagliacarne si sono delineate alcune caratteristiche espressive dello stato di depressione economica e del lento progresso della Regione.

Ma un depauperamento veramente spaventoso incide nella sua parte più viva: quello dell'esodo sistematico delle sue unità lavorative.

Mentre la popolazione italiana è passata da 47.515.537 abitanti del 1951 ai 50.463.742 abitanti del 1961, la popolazione abruzzese è scesa da 1.684.030 unità (1951) a 1.584.777 unità (1961). Tale diminuzione non è frutto di un decremento naturale poichè, al contrario, nel decennio 1951-61 il movimento naturale segna l'incremento di 140.247 unità

il che avrebbe dovuto portare la popolazione della regione, nel 1961 a 1.824.277 unità.

Ne segue che la differenza tra queste cifre e la popolazione residente al 1961, pari come s'è detto a 1.584.777 unità costituisce il movimento migratorio del decennio, movimento che risulta quindi essere stato di 239.500 unità pari al 13,2 per cento della popolazione.

Tale percentuale è superata solo dalla Calabria (14,3 per cento) la quale tuttavia non ha avuto una diminuzione assoluta della sua popolazione.

L'esodo quindi della popolazione nella regione abruzzese per effetto del movimento migratorio è stato considerevole anche se lo si considera in relazione al totale del movimento migratorio del Mezzogiorno nello stesso periodo di tempo, totale che è risultato pari a 1.714.300 unità.

Lo stesso movimento migratorio ha avuto nel mezzogiorno, solo per l'Abruzzo l'effetto di far diminuire la sua popolazione.

La conseguenza complessiva che ne deriva è che esiste una necessità imprescindibile di aumentare il reddito agricolo, come condizione fondamentale dell'aumento del reddito complessivo e di dare un avviamento serio ad un sano processo di industrializzazione.

Per modificare tale situazione occorre incidere nelle strutture economiche e sociali della Regione, agendo nei due settori fondamentali sopra enunciati, previa adeguata preparazione ambientale e previa eliminazione delle cause erosive e corrosive dello sviluppo economico, costituite dalla naturale degradazione dei terreni e dalla speciale conformazione della Regione stessa.

Vi sono alcune caratteristiche essenziali della Regione abruzzese-molisana: il grado di montagnosità, la franosità dei suoi terreni, il disordine idrogeologico, la polverizzazione dei centri abitati, distribuiti in mille raggruppamenti e spesso con vasta disseminazione di case sparse e isolate.

Il disordine idrogeologico e la franosità dei terreni sono la causa di ingenti disastri a carattere immanente che vengono provocati da cause occasionali, senza un nesso di

proporzionalità apparente con gli effetti, a causa dello stato persistente, di secolare durata.

Basta un'alluvione anche modesta, bastano le ricorrenti nevicate annuali, che spesso e purtroppo in questi ultimi anni hanno assunto carattere di eccezionalità per provocare fenomeni turbativi di grande preoccupazione e con serie conseguenze.

A Vasto si è verificata nella primavera del 1956 la frana più impressionante e più dolorosamente imponente. Un enorme muro di sostegno si è frantumato letteralmente, un intero quartiere della città è crollato, case di abitazioni per circa 200 famiglie travolte, la strada statale sconvolta; si può dire che un pezzo della città si è sprofondata.

È immanente la frana nella zona orientale di Ortona che spesso fa crollare il muro ad archi che sostiene la strada e contiene il terreno, che ha determinato il crollo di un imponente edificio denominato il Castello, ove aveva sede l'Istituto nautico, mentre la frana stessa nella primavera del 1956 ha investito la parte bassa ove scorre la ferrovia, determinando lo spaventoso episodio del deragliamento del treno e dell'immersione in acqua della locomotiva.

A Scerni, numerose abitazioni sono crollate.

A Montazzoli, un'immensa massa di terreno di oltre 4 milioni di metri cubi si è mossa scorrendo verso valle, travolgendo case, colture, bestiame, asportando alcuni chilometri di strada provinciale, ostruendo l'alveo del fiume Sinello, determinando con lo sbarramento quasi la formazione di un lago artificiale.

Oltre 40 tronchi stradali in zone diverse sono stati interrotti perchè investiti da frane che ne hanno sconvolto la sede.

Vi sono stati poi smottamenti, crolli vari di edifici privati, di opere pubbliche di vario genere e aumento della instabilità di molti abitati e terreni.

Le cause remote delle frane dell'Abruzzo risiedono nella speciale conformazione orografica del terreno, nella struttura geologica del sottofondo argilloso, nel disordine idrologico.

Sono poi tristamente famose le frane di Lama Grande sul Sangro, quella che interessa l'abitato di Buonanotte e Montelapiano, le frane delle zone calanchifere di Fosso dell'Inferno (provincia di Chieti), di Turri-valignani (Pescara), della zona di Atri e di Montefino, Castilenti (Teramo), di Villa San Sebastiano (Aquila), eccetera.

Vi sono molti fiumi nella Regione abruzzese-molisana, che a causa del disordine dei loro corsi, degli straripamenti continui, del trasporto del materiale solido producono ripetutamente non soltanto danni alle colture ma spesso distruzioni di opere eseguite negli stessi comprensori di irrigazione e vi è quindi una ragione economica e sociale di procedere alla disciplina delle acque relative.

Alcuni di questi fiumi hanno la loro classificazione in seconda o in terza categoria (Tordino, Vomano, Piomba, Pescara, Sangro, Trigno) e solo la mancanza di stanziamenti presso il bilancio dei lavori pubblici fa rinviare, ormai forse *sine die*, l'esecuzione di lavori tanto urgenti in questo settore.

Anche il regime torrentizio di molti corsi d'acqua va considerato ai fini della loro disciplina atta ad eliminare erosioni e dissesti.

Quanto al carattere montuoso del territorio alcuni dati possono essere eloquenti.

Mentre la superficie di montagna dell'intero territorio nazionale rappresenta il 38,57 per cento rispetto alla superficie totale, per l'Abruzzo tale percentuale si eleva al 65,27 per cento e per l'Abruzzo e Molise al 69,40 per cento.

La sola Provincia di Aquila è classificata (vedi Istituto centrale di statistica) col 100 per cento della sua superficie montana.

Mentre la superficie totale degli Abruzzi e del Molise rappresenta il 12,38 per cento di tutta la superficie del Mezzogiorno (comprese le isole) la superficie di montagna relativa agli Abruzzi e al Molise costituisce il 27,56 per cento di tutta la superficie del Mezzogiorno (Isole comprese).

La speciale montuosità dell'Abruzzo rappresenta un formidabile ostacolo all'attuazione di un sistema di comunicazioni adeguate e moderne sia in senso trasversale sia in

senso longitudinale. Tra l'Adriatico e il Tirreno, lungo l'asse mediano tra il nord e il sud attraverso l'Abruzzo, non vi sono linee di traffico che permettono la formazione di una considerevole area commerciale, e ciò a causa di un nodo orografico, che si risolve praticamente in un nodo a carattere economico e sociale.

Questa è la condizione ambientale in genere ove si escludano la fascia costiera ed alcune zone vallive.

Nella Regione abruzzese-molisana esistono 224.000 ettari di terreno a livello dai 700 agli 800 metri, sul totale di 1.704.00 di tutto il territorio italiano, rappresentando la prima cifra la massima fra tutte le Regioni d'Italia.

Un altro dato molto espressivo è costituito dal confronto della superficie a seminativo nudo ed arborato, di quella meccanizzata e meccanizzabile e di quella non lavorabile con trattrici.

Per l'Abruzzo, sulla superficie totale di 821.288 ettari di superficie a seminativo nudo o arborato, solo 299.962 sono meccanizzabili, mentre 568.326 non sono lavorabili con trattrici: il rapporto fra questi due ultimi valori è tra quelli più elevati tra le varie Regioni italiane.

Molti Comuni devono essere consolidati e ne è stata riconosciuta la necessità dal Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, presso il quale figura il seguente elenco ufficiale:

Provincia di Chieti: comuni di Atesa, Bomba, Casoli, Castelfrentano, Castiglione Messer Marino, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Furci, Gessopalena, Gissi, Guardagrele, Lama dei Peligni, Monteodorisio, Orsogna, Ortona, Palena, Quadri, Rapino, Roio del Sangro, Scerni, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Torrebruna, Vasto.

Provincia di Pescara: Comuni di Caramanico, Carmineto Nora, Castiglione a Casauria, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Collecervino, Farindola, Loreto Aprutino, Penne, Pianella, Roccamanico, Spoltore, Civitaquana.

Provincia di Teramo: comuni di Ancarano, Arsita, Basciano, Bisenti, Campli, Canzano, Castelli, Cellino Attanasio, Cermignano, Co-

lonnella, Isola del Gran Sasso, Montefino, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Silvi.

I lavori da eseguirsi nei succitati Comuni in dipendenza di movimenti franosi, di scoscendimento delle pendici e degradazione dovute agli agenti meteorologici, corrosioni prodotte da corsi d'acqua scorrenti nelle valli sottostanti, ecc., consistono non solo nei muri di sostegno e di rivestimento o in protezione delle falde collinari con opere murarie, ma anche nel disciplinamento delle acque superficiali, in drenaggi profondi, in imbrigliamento di corsi d'acqua a valle. Quindi si tratta di opere costosissime tendenti ad eliminare le cause delle perturbazioni e dei fenomeni di franamento.

Da notare che in molti Comuni non figuranti nell'elenco di cui sopra sono state eseguite già delle opere ma occorrerà integrarle, completarle e soprattutto eseguire quelle di eliminazione delle cause perturbatrici.

Vi sono nello stesso Provveditorato dell'Aquila e in quello di Benevento, l'elenco dei Comuni che non si possono consolidare, ma i cui abitati debbono essere trasferiti in tutto o in parte.

I Comuni in parola sono:

Provincia di Chieti: Ari, Buonanotte, Furci, Giuliano Teatino, Torino di Sangro;

Provincia di Pescara: Lettomanopello, Pescostanzo, Serramonacesca, Vicoli, Turri-
valignani, Civitaquana;

Provincia di Teramo: Ancarano, Campli (frazioni minori), Campli, S. Egidio alla Vibrata (frazione Faraona), Tossicia.

Ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato oltre all'acquisto del terreno destinato ai nuovi abitati può eseguire i lavori di sistemazione e formazione del Piano Regolatore, con la costruzione di strade, fognature, acquedotti, impianti di illuminazione, lottizzazione del terreno da assegnarsi ai sinistrati, ricostruzione degli edifici pubblici preesistenti nel vecchio abitato (Municipio, Scuole, Asilo, Chiesa Parrocchiale, eccetera).

A parte il fatto che le leggi generali sono praticamente inoperanti per scarsità di fondi assegnati per tali generi di opere, vi sono delle lacune che rendono infruttuosi tutti i

tentativi di intervento, poichè l'edilizia privata nei Piani Regolatori dipendenti dai trasferimenti non potrebbe essere eseguita dalle nostre popolazioni misere e manchevoli di tutto.

Da notare che moltissimi altri comuni della regione, non hanno chiesto di essere consolidati o trasferiti a causa della radicata convinzione che non si sarebbe provveduto da parte dello Stato per deficienza di fondi, pur avendo le condizioni obiettive e i requisiti per chiedere tale intervento. Cito ad esempio Roccamontepiano, che è una dimostrazione eloquente di un grande fenomeno franoso avvenuto nel passato e che rende malsicure le numerosissime frazioni in cui il Comune è ormai polverizzato.

* * *

Vi sono due correnti caratteristiche di impulso verso il progresso economico; una che agisce alimentando e spronando il ritmo sempre più beneficamente produttivo delle Regioni settentrionali e l'altra che si localizza nelle parti estreme della penisola anche in conseguenza o di speciali ordinamenti amministrativi o di particolari provvedimenti legislativi.

L'opera della Cassa per il Mezzogiorno — provvida e provvidenziale istituzione che costituisce motivo di onore per la politica dei nostri Governi — è stata certamente di grandissima rilevanza economica e più lo sarà in avvenire, quando saranno completati i lavori iniziati e ne saranno eseguiti quegli altri che l'ampliamento dei settori di intervento e la proroga della durata consentono ormai alla Cassa stessa.

Nella prima fase di attuazione della Cassa si è inteso a risolvere insopprimibili ed inderogabili problemi di natura umana e sociale (come quello dei grandi acquedotti), a realizzare le infrastrutture ed a costituire quegli incentivi che potessero creare l'ambiente favorevole per lo sviluppo di un processo di industrializzazione attraverso il quale sarà possibile elevare il reddito.

Noi facciamo molto affidamento all'opera della Cassa per il Mezzogiorno sia per il completamento delle infrastrutture atte alla tra-

sformazione ambientale sia nella politica degli incentivi e degli aiuti diretti, specie nelle aree industriali e nei nuclei di industrializzazione.

Ma l'opera della Cassa è inadeguata per quanto concerne la eliminazione delle cause immanenti di erosioni, deframamenti, frane, instabilità e quindi improduttività dei terreni e per quanto attiene alla risoluzione di certi problemi specifici della regione.

Attraverso il disegno di legge allegato si intende innanzitutto porre un rimedio organico e radicale alla serie dei dissesti idrogeologici che turbano territori estesissimi della regione tanto nella parte montana che in quella valliva, che sottraggono quote rilevanti di terreni alla coltivazione, che minacciano permanentemente la stabilità di tanti Comuni.

In stretta connessione con le opere necessarie atte a realizzare questa organica sistemazione idrogeologica, vanno compiute le opere idonee al consolidamento degli abitati esistenti ove sia prevedibile il raggiungimento di adeguate condizioni di stabilità.

Se ciò non fosse presumibilmente sufficiente, occorrerà procedere senz'altro allo spostamento totale o parziale degli abitati.

Poichè le leggi esistenti non consentono aiuti finanziari ai privati e poichè, d'altra parte, l'esperienza finora acquisita ha dimostrato che a causa della loro povertà, i privati non hanno mai provveduto alla ricostruzione delle loro abitazioni a seguito di spostamenti di abitati si è ritenuto opportuno ed equo prevedere adeguati contributi per ricostruire gli alloggi, in modo da rendere effettivamente operanti le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 44.

Per analoghe considerazioni è prevista la estensione dei provvedimenti al caso di edifici distrutti dal terremoto del 1915 e a seguito delle alluvioni dei decorsi inverni che tanti ingenti danni pubblici e privati hanno causato.

La disciplina dei corsi d'acqua e la loro sistemazione, necessaria per evitare straripamenti e danni ai terreni e alle abitazioni, è in stretta connessione con le altre opere e in conseguenza, con le finalità della legge.

E poichè le opere di sistemazione idraulico-forestale non possono essere limitate alla parte montana senza comprometterne l'efficacia, ne viene prevista l'integrazione nelle zone vallive abbassando il limite stabilito dalla legge 25 luglio 1962, n. 991, a metri 300 ai fini della loro inclusione in comprensori di bonifica montana.

La bonifica montana, le sistemazioni idraulico-forestali, la eliminazione delle frane, non possono non essere integrate da quelle opere di trasformazione e miglioramenti agrari che siano atte a determinare le massime utilizzazioni dei terreni ed a conseguire l'aumento della produttività e ciò sia per ragioni economiche che per motivi sociali ed umani. A tal fine vengono considerati due provvedimenti: uno contenuto nell'articolo 4 che eleva la misura dei contributi previsti dalla legge 25 luglio 1952 portandoli al 60 per cento per le opere da eseguire nei comprensori di bonifica montana, ed eleva ancora al 45 per cento la misura del contributo nei comprensori di bonifica integrale.

Il disegno di legge prevede poi la possibilità di un'assistenza creditizia più adeguata per capillarità, immediatezza e misura attraverso la creazione di un fondo di rotazione che potrà sensibilmente incidere nel sostegno delle piccole e medie aziende agricole, industriali, artigiane, per iniziative turistiche e per opere di miglioramento agrario.

La caratteristica essenziale del provvedimento si può ravvisare nella previsione dell'articolo 1 che contempla l'impostazione di un piano organico di opere e di interventi per i settori sopra richiamati, per la diffusione delle medie e piccole industrie, per la formazione dell'industria di base e di prima trasformazione, anche in relazione allo sfruttamento in loco delle risorse energetiche, per la formazione professionale, per la valorizzazione agricola e turistica delle regioni, per la difesa degli abitati.

Non si è voluto contemplare altri settori d'intervento e altri bisogni dell'Abruzzo, quali ad esempio il problema autostradale, quello universitario, quello degli ospedali, delle scuole, eccetera che debbono trovare la loro soluzione attraverso il loro inquadramento

nella più vasta programmazione nazionale o in piani settoriali a carattere nazionale.

Le opere previste possono molto contribuire a dare una spinta ad uno sviluppo equilibrato della regione, ad eliminare alcune sprequazioni, ad operare quella tonificazione generale di cui l'Abruzzo ha tanto bisogno.

L'onorevole Zoli mentre era Presidente del Consiglio ha onorato l'Abruzzo di una sua breve permanenza attraverso la quale egli ha potuto rendersi conto personalmente e perfettamente delle sue condizioni. Una parola egli ha detto di fronte a tante invocazioni rivoltegli: «l'Abruzzo attende giustizia».

Questo è ciò che si chiede attraverso il presente disegno di legge.

La giustizia invocata non vuole ignorare quelle che sono le necessità inderogabili dell'Italia in generale e di ogni singola Regione in particolare. Nessuno pensa a limitare gli aiuti e gli incoraggiamenti a quelle zone che essendo molto progredite hanno la possibilità intrinseca di realizzare un benefico processo espansivo degli aiuti stessi, il che significa che il loro rendimento è elevatissimo e di ciò possono giovare tutte le regioni italiane.

Per quanto si riferisce al Mezzogiorno, non si può non rilevare come tutte le Regio-

ni ad eccezione dell'Abruzzo (salvo la piccola area del Fucino), abbiano dei provvedimenti legislativi particolari, di cui qui si riconosce la piena equità ma che si citano solo per trarne motivo di speranza per l'Abruzzo stesso.

Così in CampANIA operano la legge speciale per Napoli e quella per Salerno, in Puglia opera la riforma agraria, e ora il quarto centro siderurgico, in Lucania la legge per i Sassi di Matera e la riforma agraria, in Calabria la legge Sila e la legge speciale, in Sardegna ed in Sicilia sono attuate le Regioni a statuto speciale con conseguenti contributi annui da parte dello Stato per l'attuazione dei piani di sviluppo, in Sardegna opera il Piano di Rinascita.

Nello spirito di solidarietà con cui si intende operare, avremmo voluto gettare lo sguardo su tutte le altre Regioni, specie del Mezzogiorno. Tuttavia la limitazione pratica che ci siamo dovuti imporre non significa esclusivismo.

Gli abruzzesi intendono porre il loro problema e con la loro voce chiedono interventi particolari per alcune necessità indilazionabili.

Sia data una risposta ed un accoglimento a questa voce. Con tale speranza vi chiediamo di approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno anche allo scopo di dare avvio a un coordinato sviluppo economico della Regione abruzzese-molisana è autorizzato ad approvare nell'Abruzzo e nel Molise, per un periodo di 12 anni dal 1963 al 1974, un piano organico straordinario di opere e di interventi:

- 1) per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la sistemazione idraulico-forestale, per la stabilità delle pendici e per la bonifica montana e valliva;
- 2) per la diffusione delle medie e piccole industrie;
- 3) per la formazione dell'industria di base e di prima trasformazione;
- 4) per la formazione professionale;
- 5) per la costruzione di strade e opere pubbliche per la valorizzazione agricola e turistica della Regione.

Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo della alluvione, e per la eliminazione delle frane.

Quando sia prevedibile, che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini agli abitati non risultino assicurati condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni della popolazione, sarà disposto lo spostamento, totale o parziale, degli abitanti.

Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 6, essere autorizzati acquisti, da parte dell'Azienda delle foreste demaniali, di terreni degradati da destinare al rimboschimento.

Il piano potrà inoltre contemplare la costruzione di edifici ad uso pubblico distrutti dal terremoto del 1915, tuttora necessari per soddisfare le esigenze fondamentali della vita civile della Regione.

Art. 2.

Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure simili, derivanti da leggi esistenti nonchè di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio dell'Abruzzo e del Molise, situato al di sopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 991.

Art. 4.

Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 60 per cento e, per i coltivatori diretti e piccoli proprietari al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 al 45 per cento e per i coltivatori diretti e piccoli proprietari al 60 per cento.

Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli Uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 3, sono a totale carico dello Stato.

Durante il periodo d'applicazione della presente legge, la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17.

Art. 6.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1, il Comitato tecnico del Provveditorato Regionale per le opere pubbliche dell'Abruzzo e del Molise è integrato dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo e del Molise, da un rappresentante della Circostrizione dell'Associazione nazionale bonifiche, e dal legale rappresentante dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà il piano da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di sua competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche o integrazioni al piano sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da attuarsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri.

Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1964.

A decorrere dal marzo 1965, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente. Alla formazione del piano di cui al primo comma, ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli

stessi, la Cassa provvederà di intesa con il Comitato previsto all'articolo 6.

Art. 8.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle Tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura dell'80 per cento a favore dei proprietari di un solo vano adibito ad abitazione per la propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a), ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo ed artigianale del proprietario dell'abitazione.

È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in dieci annualità la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il Ministero del tesoro.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dagli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati, si applicano le norme di cui al precedente comma.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto e rete di distribuzione interna delle fognature, delle strade interne, delle Chiese parrocchiali, e relative case canoniche.

Art. 9.

I progetti esecutivi di tutte le opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno d'intesa con il Comitato previsto dall'articolo 6 quando l'importo non superi 300 milioni.

Oltre tale limite il parere sarà dato dalla delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previsto dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10.

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Abruzzo e nel Molise a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire per l'approvazione.

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, o me-

dianche concessione ad aziende ed enti pubblici.

Potrà essere affidata, altresì, ad Istituti ed Enti locali e loro Consorzi e a quelli di bonifica e di irrigazione.

Art. 12.

Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Abruzzo e nel Molise per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici qualora essi siano incompatibili con l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge.

Art. 13.

Le norme della legge 27 dicembre 1953, n. 959, si applicano nel territorio dell'Abruzzo e del Molise prescindendo dai limiti di quota dei salti idroelettrici.

Art. 14.

Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno, consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

Art. 15.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 16.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli

emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni, ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 17.

Sono applicabili le disposizioni della presente legge ai fini della eliminazione delle baracche del terremoto del gennaio 1915.

Art. 18.

È concesso il contributo di lire 50 milioni annui in favore dell'Ente per il parco nazionale d'Abruzzo per l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione e valorizzazione del parco stesso.

Art. 19.

È costituito un fondo di rotazione di 15 miliardi in ragione di 3 miliardi per ciascuna Provincia, da assegnarsi alle Casse di risparmio o alle Banche popolari delle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, per la concessione, anche in deroga ai rispettivi statuti, di mutui a medie e piccole aziende agricole, industriali, artigiane, per iniziative turistiche, per opere di miglioramento e trasformazione agraria e per quelle di spettanze private in applicazione della presente legge e di quella del 25 luglio 1952, n. 991.

Per le attività industriali, artigiane, agricole e turistiche, il credito può essere esteso alle scorte e all'esercizio e il tasso non può superare il 3 per cento.

L'ammortamento sarà effettuato a partire dal terzo anno successivo a quello in cui avviene il finanziamento.

Art. 20.

Il programma di attuazione della presente legge comprenderà stanziamenti per con-

tributi ad Enti pubblici ed Istituti per la costruzione di centri di formazione professionale. Detti contributi non potranno eccedere il 40 per cento della spesa occorrente.

Art. 21.

Il Ministero delle partecipazioni statali disporrà congrui investimenti per l'impianto nell'Abruzzo e nel Molise di industrie di base e di prima trasformazione.

Art. 22.

Lo stanziamento complessivo disposto dalla presente legge sarà ripartito nella misura di due terzi per l'Abruzzo e un terzo per il Molise.

Art. 23.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 5 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 14 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1973-74 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1974-75.

Art. 24.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte elevando dal 5 al 6 per cento l'addizionale prevista dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Art. 25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.